

- 1. Regolamento Congressuale delle Strutture di base**
- 2. Regolamento assemblea strutture di base**
- 3. Regolamento del XXXI Congresso delle Acli provinciali di Milano Monza e Brianza**

REGOLAMENTI CONGRESSUALI

AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO

Via della Signora, 3, 20122 Milano
Tel. 02/77.23.222 Fax 02.78.09.68 mail: s@aclimilano.com

REGOLAMENTO CONGRESSUALE DELLE STRUTTURE DI BASE

(Approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019

Approvato dal Consiglio regionale del)

Approvato dal Consiglio provinciale del)

Art. 1

La Presidenza provinciale comunica ad ogni Struttura di base con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale:

- a. la convocazione del Congresso;
- b. il presente Regolamento;
- c. il periodo in cui si può svolgere l'Assemblea della Struttura di base;
- d. l'eventuale obbligo di rinnovo degli organi della Struttura di base;
- e. il numero dei delegati al Congresso provinciale che la Struttura di base ha diritto ad eleggere, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle affiliazioni relative agli ultimi quattro anni.

Art. 2

Agli effetti del computo dei delegati al Congresso provinciale rappresentanti ogni Struttura di base, è valida la media risultante dal numero degli iscritti degli ultimi quattro anni.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle ACLI da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato. Le Strutture di base alle quali compete un solo delegato debbono eleggere anche un supplente.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media. Nei casi di cui agli artt. 67 e 69 dello Statuto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento dei Congressi provinciali.

Art. 3

L'Assemblea della Strutture di base dovrà essere convocata e svolgersi secondo il presente Regolamento, approvato dal Consiglio nazionale ed integrato dal Consiglio regionale e provinciale territorialmente competente.

Debbono essere rinnovati tutti i Presidenti e le Presidenze che abbiano concluso il mandato o che siano comunque dimissionari.

La Presidenza della Struttura di base deve inviare alle Presidenze provinciali la convocazione dell'Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo svolgimento.

L'Assemblea deve approfondire le linee programmatiche con le priorità politiche, progettuali ed organizzative ed i criteri con cui potenziare e rinnovare il gruppo dirigenti ai vari livelli, proposte dal Consiglio e dalla Presidenza provinciale.

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea dei soci e della elezione della Presidenza e dell'eventuale Organo di controllo si fa riferimento a quanto contenuto nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI del 12/13

aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni, e dai Regolamenti approvati dai Consigli regionali in base all'art. 28 dello Statuto.

Art. 5

Le Assemblee delle Strutture di base convocate per l'elezione della Presidenza, dell'Organo di controllo se previsto dalla Struttura di base, e dei delegati al Congresso provinciale si svolgono secondo le norme stabilite dal Consiglio provinciale nel rispetto del Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

All'Assemblea partecipa un rappresentante designato dalla Presidenza provinciale.

Art. 6

Possono candidarsi all'elezione a delegati al Congresso provinciale tutti gli aclisti iscritti alla Struttura di base in possesso della tessera ACLI 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

La candidatura deve essere consegnata alla Presidenza dell'Assemblea entro i termini stabiliti, firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI 2019.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica all'Assemblea i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

L'elezione dei delegati al Congresso provinciale avviene:

- a) di norma a scrutinio segreto;
- b) su richiesta di almeno i due terzi dei soci presenti con voto palese.

Art. 7

La Presidenza dell'Assemblea provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i nominativi dei candidati.

Ciascun socio può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei delegati da eleggere.

Art. 8

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Congresso provinciale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei delegati eletti.

Art. 9

Un socio prima dell'apertura delle operazioni per l'elezione della Presidenza, dell'Organo di controllo se previsto, e dei delegati, può chiedere la verifica del numero dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il numero dei presenti prima delle votazioni.

L'Assemblea è valida:

- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti.

Art. 10

La Presidenza dell'Assemblea, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di delegato al Congresso provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei delegati da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Presidenza dell'Assemblea forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I delegati vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i delegati eletti.

Art. 11

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente della Struttura di base.

Nei casi previsti dall'art. 2, per le Strutture di base alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso provinciale sia del delegato eletto che del supplente, è possibile trasferire la delega a delegato di altra Struttura.

Art. 12

La riunione della nuova Presidenza eletta dall'Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro dieci giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Responsabile all'amministrazione ed attribuire gli incarichi agli altri componenti.

In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario.

L'elezione del Presidente avviene:

- di norma a scrutinio segreto;
- per alzata di mano, su richiesta di almeno 2/3 dei membri della Presidenza.

Il Presidente è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Presidenza con diritto di voto.

L'elezione del o dei Vicepresidenti e del Responsabile all'amministrazione avviene per alzata di mano.

L'attribuzione degli incarichi avviene su proposta del Presidente.

Art. 13

Il Presidente del Congresso entro dieci giorni successivi all'Assemblea dei soci in cui si procede ad elezioni, deve provvedere ad:

inoltrare copia dei verbali dell'Assemblea alla Presidenza provinciale e alla Presidenza zonale, ove sia costituita;
comunicare i risultati ai candidati;

raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Presidenza dell'Assemblea;

conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere depositati entro cinque giorni dalla celebrazione dell'Assemblea al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento delle Strutture di base approvato dal Consiglio nazionale ACLI 12/13 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA DELLE STRUTTURE DI BASE DELLE ACLI DI MILANO MONZA E BRIANZA

(approvato dal Consiglio Provinciale del)

ART. 1

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è convocata dalla Presidenza provinciale per eleggere i Consiglieri provinciali di sua competenza.

La convocazione deve:

- essere inviata, con almeno 10 giorni di anticipo, ai Presidenti delle Strutture di Base regolarmente affiliate,
- specificare i punti all'odg, la sede e l'ora della riunione,
- in occasione della scadenza congressuale provinciale, indicare il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere in rappresentanza delle Strutture di base proposto dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto nazionale ACLI.

ART. 2

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di Base, in occasione del Congresso provinciale:

- è presieduta dal dirigente designato dalla Presidenza del Congresso;
- è composta dai Presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale che in caso di impossibilità ad essere presenti possono delegare il Vicepresidente o uno dei componenti la presidenza di Circolo o Nucleo;
- decide a maggioranza le modalità di presentazione delle candidature e di elezione dei Consiglieri provinciali in rappresentanza delle Strutture di base;
- elegge i Consiglieri provinciali di sua competenza con specifica attenzione a garantire che almeno ¼ degli eletti siano donne ovunque esistono donne Presidenti di Strutture di base.

ART. 3

Il presidente dell'Assemblea:

- presenta l'Odg,
- propone l'elezione di due scrutatori che lo coadiuvino nella verifica dei Presidenti delle Strutture di base presenti, nella presentazione delle candidature e nelle operazioni di voto;
- comunica il numero dei Consiglieri da eleggere deciso dal Congresso provinciale;
- fa decidere all'Assemblea l'orario entro il quale dovranno essere presentate le candidature e le modalità di voto per l'elezione dei Consiglieri provinciali.

ART. 4

L'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base è valida se sono presenti o rappresentati la maggioranza dei presidenti delle Strutture di base riconosciute dal Consiglio provinciale.

In caso di mancata presenza della maggioranza dei Presidenti o dei rappresentanti delle Strutture di base, l'assemblea è riconvocata dal Consigliere primo eletto, contestualmente alla prima convocazione del Consiglio provinciale ed è valida con qualunque numero di presenti.

ART. 5

Possono candidarsi all'elezione a Consiglieri provinciali in rappresentanza delle Strutture di base, i Presidenti delle Strutture di base che non siano candidati nella lista dei Consiglieri provinciali da eleggere in Congresso.

ART. 6

Nei casi in cui l'assemblea decida di eleggere a scrutinio segreto i Consiglieri provinciali di sua competenza:

- la presentazione delle candidature deve avvenire in forma scritta e deve essere sottoscritta dal candidato e da almeno altri 5 Presidenti o rappresentanti delle Strutture di base regolarmente affiliate;
- le candidature sono riportate in ordine alfabetico in un elenco che, a fianco del cognome e nome del candidato, specifica la Struttura di base che rappresenta e la Zona alla quale fa riferimento;
- le elezioni avvengono, in analogia alle norme previste per il Congresso provinciale: ogni avente diritto può votare per non meno di $\frac{1}{4}$ e non più di $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri; sono eletti Consiglieri provinciali i Presidenti che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più candidati viene eletto il Presidente della Struttura di base più giovane per età.

ART. 7

Nei casi in cui l'assemblea decida di eleggere i Consiglieri provinciali di sua competenza con voto palese è opportuno prevedere dei candidati con diritto di surroga in caso di dimissioni o decadenza.

ART. 8

Se le operazioni elettorali sono avvenute con voto segreto i Consiglieri provinciali eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base, in caso di dimissioni o decadenza, sono surrogati dai candidati non eletti che hanno riportato un maggior numero di voti.

REGOLAMENTO DEL XXXI CONGRESSO DELLE ACLI PROVINCIALI DI MILANO MONZA E BRIANZA

(Approvato dal Consiglio provinciale delle Acli di Milano Monza e Brianza il)

Art. 1

Dopo l'approvazione delle norme integrative da parte del Consiglio regionale dei criteri per lo svolgimento dei Congressi, il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale o dalla Direzione nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro 22 marzo 2020.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Il Consiglio provinciale deve informare le Strutture di base, la Presidenza regionale e la Direzione nazionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

Art. 2

Il Consiglio provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti di ogni Struttura di base con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e dei certificati di affiliazione;
- b) determina le percentuali previste dall'art. 21 dello Statuto ed i relativi criteri da adottare.
- c) esamina i documenti preparatori approvati dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee delle Strutture di base;
- d) impegna la Presidenza provinciale a nominare eventualmente dei gruppi di lavoro rappresentativi dei dirigenti delle Strutture di base e di zona e dei rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale per approfondire i temi congressuali;
- e) propone il numero di componenti il nuovo Consiglio provinciale. Per le ACLI milanesi - ACLI di Milano Monza e Brianza - viene stabilito nel numero di 60
- f) nomina la Commissione verifica poteri del Congresso provinciale composta da minimo 3 persone, prevedendo anche 2 supplenti. Il congresso in apertura dei lavori procede alla presa d'atto di tale commissione. Tale Commissione termina la propria funzione una volta verificata la validità dell'assemblea e dopo aver fatto ratificare il dato dal Congresso.
Da quel momento il Congresso nomina una nuova Commissione o conferma la precedente per terminare l'opera di verifica dei poteri dei delegati.
- g) nomina la Presidenza che condurrà i lavori congressuali fino all'elezione della Presidenza da parte del Congresso una volta raggiunto il quorum di validità. Faranno parte della Presidenza anche i rappresentanti che saranno stati nominati dalla Presidenza regionale e dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- h) ha facoltà di nominare la Commissione modifiche statutarie preparatoria al Congresso che sarà poi integrata da quest'ultimo una volta raggiunto il quorum di validità.

Art. 3

Il Consiglio provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee delle Strutture di base in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni nel rispetto delle norme decise dal Consiglio regionale e nazionale.

I delegati devono essere almeno quaranta.

Il Consiglio provinciale definisce:

- il rapporto delegato / iscritti nei Congressi provinciali, con cui le Assemblee dei soci delle Strutture di base eleggono i loro rappresentanti ai Congressi provinciali, che debbono favorire una partecipazione adeguata al confronto con i rappresentanti delle Istituzioni, della comunità ecclesiale e delle organizzazioni sociali con cui le Acli mantengono e sviluppano rapporti di collaborazione;

- le modalità di svolgimento dell'assemblea dei Presidenti e delle Strutture di base e di Zona, stabilendo tempi e funzioni che favoriscano il confronto sulle iniziative finalizzate allo sviluppo ed alla qualificazione della vita associativa e dell'integrazione tra attività associative e di risposta ai bisogni delle persone e delle famiglie;
- la partecipazione di un rappresentante della Presidenza regionale alle assemblee dei soci delle Strutture di base autorizzate a superare i 500 iscritti;
- il numero di delegati al Congresso provinciale in rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali e le modalità della loro espressione, tenendo conto anche dell'AVAL.

Nelle realtà in cui la Struttura di base è stata autorizzata a superare i 500 iscritti, la convocazione e l'invito a partecipare all'assemblea dei soci, devono essere inviati anche alla Presidenza regionale.

Per ACLI milanesi - ACLI di Milano Monza e Brianza il rapporto iscritti/delegati si stabilisce come segue: nel numero di uno ogni 50 iscritti, che si realizzano a partire dal conseguimento del venticinquesimo socio. Al di sotto delle 25 adesioni si assegna comunque un delegato ma con il potere di rappresentare 25 iscritti.

La media quadriennale si applica anche alle Strutture di base affiliate alle Acli da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno un delegato.

Per le Strutture di base commissariate nel quadriennio, il Consiglio provinciale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Nei casi di Province commissariate ai sensi degli artt. 67 e 69 dello Statuto, il Commissario avrà facoltà di redigere apposito Regolamento che disciplini:

- a) gli anni sui quali computare la media;
- b) i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso;
- c) le modalità di elezione dei delegati.

Tale Regolamento sarà sottoposto dal Commissario all'approvazione della Direzione nazionale e diverrà efficace e vincolante nel testo licenziato dalla stessa Direzione, anche in deroga al presente Regolamento.

Art. 4

Il Consiglio provinciale regola la rappresentanza delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti presenti sul territorio provinciale. I delegati vanno attribuiti in proporzione alla media degli ultimi quattro anni a quelle associazioni che hanno organi eletti democraticamente da propri Congressi provinciali.

In ogni caso, alle Associazioni specifiche o professionali che abbiano Organi democraticamente eletti è salvaguardato il diritto ad essere rappresentate in Congresso provinciale da almeno un delegato.

I delegati sono eletti dagli organi deliberativi delle associazioni, convocati con apposito ordine del giorno inviato con 5 giorni di anticipo alla Presidenza provinciale.

Il verbale dell'elezione deve essere inviato alla Presidenza provinciale almeno quindici giorni prima lo svolgimento del Congresso provinciale.

Tali delegati devono essere in possesso della tessera ACLI 2019, con un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Il Consiglio provinciale integra le norme stabilite dal Consiglio nazionale e dal Consiglio regionale per lo svolgimento dei Congressi provinciali per quanto riguarda l'elezione dei delegati al Congresso provinciale da parte delle Strutture di base nei limiti previsti dall'art.21 dello Statuto e decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) i relatori;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori.

Per la provincia di Milano, Monza e Brianza si stabilisce che il congresso si celebrerà a Milano il 20-21 marzo 2020 sul tema "Acli 2020 più eguali. Viviamo il presente costruiamo il domani" e che nel corso del congresso si

svolgerà l'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e l'Assemblea delle Delegate. Si stabilisce altresì che il programma dettagliato e definitivo del congresso sia formulato dalla presidenza provinciale e comunicato nel rispetto del Regolamento.

Art. 5

Partecipano al Congresso:

a) con diritto di voto:

- i delegati eletti dalle Strutture di base affiliate nella provincia per almeno l'80%;
- i delegati, iscritti alle ACLI, espressi da Associazioni specifiche, professionali o aderenti per almeno il 10% e non più del 20%;

Per ACLI milanesi - ACLI di Milano Monza e Brianza si stabilisce che i delegati iscritti alle Acli, espressi dalle associazioni specifiche, professionali o aderenti siano il 10% ovvero 38 delegati da 50 iscritti. E che la loro composizione sia così suddivisa: 20 all'US ACLI, 1 al CTA, 4 all'IPSIA, 6 all'AVALL, 2 alla FAP, 2 alle ACLI-Colf, 2 ad ACLI Terra.

b) senza diritto di voto:

- i Presidenti delle Strutture di base, se non delegati;
- i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Consiglio provinciale uscente;
- il Coordinatore provinciale di G.A. Giovani delle Acli;
- le componenti il Coordinamento provinciale Donne;
- gli iscritti componenti gli organi direttivi provinciali dei Servizi sociali delle Acli;
- i componenti degli organi direttivi provinciali delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti, delle strutture della Cooperazione e delle imprese a finalità sociale promosse dalle Acli

Al Congresso provinciale partecipano senza diritto di voto un rappresentante designato dalla Presidenza regionale ed un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.

Le ACLI di Trento, di Bolzano e della Valle D'Aosta sono considerate Strutture provinciali per quanto riguarda:

- composizione del Congresso;
- elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti con almeno dieci giorni di anticipo la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali:
 - l'elenco delle Strutture di base affiliate con il rispettivo numero di iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - gli elenchi dei delegati al Congresso provinciale eletti nelle Strutture di base e nelle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - i verbali delle Assemblee delle Strutture di base delle Acli e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

La Commissione verifica poteri accerta il numero dei presenti.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti alle ACLI nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019) ed almeno i tre quinti delle Strutture di base affiliate nell'ultimo quadriennio (annualità 2016, 2017, 2018, 2019).

I delegati delle Strutture di base e delle Associazioni specifiche, professionali o aderenti devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dalla Presidenza del Congresso, presso la Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio provinciale e successivamente dal Congresso.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 8

La Presidenza del Congresso nominata dal Consiglio provinciale uscente apre e conduce i lavori congressuali fino al raggiungimento del quorum di validità accertato dalla Commissione verifica poteri.

Il Congresso elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso – che subentra a quella nominata dal Consiglio provinciale uscente – formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti o da uno o più Segretari, dal rappresentante designato dalla Presidenza regionale e dal rappresentante designato dalla Presidenza nazionale su mandato della Direzione nazionale.
- i componenti delle Commissioni:
 - verifica poteri, sostituendo o confermando quella nominata dal Consiglio provinciale uscente;
 - elettorale;
 - mozioni,

Il Congresso provinciale elegge per alzata di mano, altresì, la Commissione modifiche statutarie o può integrarla se già nominata ai sensi del precedente art. 2 lett. h.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei componenti delle Commissioni.

Art. 9

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei componenti del Consiglio provinciale formulata dal Consiglio uscente;
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Consiglieri da eleggere da parte del Congresso e dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona;
 - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;
- c) fissa la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona per eleggere i Consiglieri provinciali di propria competenza;
- d) fissa in accordo con la Responsabile del Coordinamento Donne la data e l'ora dell'Assemblea delle delegate per eleggere la propria rappresentanza dall'interno del Coordinamento provinciale Donne.

La data e l'ora di convocazione delle assemblee devono essere registrate dalla Presidenza e comunicate al Congresso.

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art.10

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona sono descritte dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio regionale.

L'Assemblea è valida se sono presenti la maggioranza dei Presidenti delle Strutture di base e di Zona riconosciute; in caso contrario essa viene riconvocata dal Consigliere primo eletto contestualmente alla prima riunione del Consiglio provinciale; in questo caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Presidenti presenti.

Possono candidarsi all'elezione in Consiglio provinciale esclusivamente i Presidenti delle Strutture di base e di Zona in carica che non siano candidati nella lista dei Consiglieri da eleggere dal Congresso.

Art. 11

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

La Presidenza del Congresso fissa un tempo congruo del dibattito in cui gli eventuali candidati al ruolo di Presidente, laddove individuati, hanno facoltà di presentare le proprie linee programmatiche.

Art. 12

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 13

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 1/3 dei delegati per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 2/3 dei delegati a scrutinio segreto.

Art. 14

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.

Le elezioni dei Consiglieri provinciali, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.

Se il numero dei Consiglieri provinciali o dei delegati da eleggere ai Congressi regionale e nazionale è uguale al numero dei candidati, le elezioni possono avvenire con voto palese su richiesta unanime dei delegati presenti.

Per i delegati, si deciderà con voto palese anche a chi assegnare l'eventuale delega non piena.

La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 15

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnate da parte della Commissione verifica poteri gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 16

Il numero dei Consiglieri provinciali da eleggere è stabilito dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 21, secondo comma lettera a), dello Statuto nazionale.

Art. 17

Possono candidarsi a Consiglieri provinciali gli aclisti iscritti in una Struttura di base della provincia, in possesso della tessera ACLI 2019 che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati di almeno due Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una candidatura;
- d) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno sei delegati di almeno tre Strutture di base;
- c) un delegato non può sottoscrivere più di una lista;
- d) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- e) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera ACLI e la Struttura di base alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile, nella lista nessuno dei due generi può essere in numero inferiore ad 1/3 del totale dei candidati da eleggere.

Si fa parte del Consiglio provinciale con diritto di voto ad un solo titolo. In caso di doppio titolo, il Consigliere provinciale dovrà optare entro 5 giorni dallo svolgimento del Congresso con atto scritto da inviare a mezzo e-mail, anche tramite la segreteria della Sede provinciale, al primo degli eletti o al più giovane degli eletti se le votazioni sono avvenute per alzata di mano.

In caso di mancata comunicazione nei tempi stabiliti verrà considerato valido solo il titolo di elezione congressuale. Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 18

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati. Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, pena nullità della scheda.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena nullità della scheda.

Art. 19

Per consentire l'equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Consiglio provinciale, nessuno dei due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei Consiglieri eletti.

Art. 20

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Consigliere provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Consiglieri provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

La Commissione elettorale forma due graduatorie distinte per genere maschile e femminile. I Consiglieri vengono proclamati eletti entro la soglia di genere prevista dall'art. 19 del presente regolamento.

Il primo degli eletti, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, invia la lettera di convocazione del Consiglio provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del rappresentante in Consiglio regionale e dell'Organo di controllo se previsto. Tale Consiglio dovrà tenersi entro dieci giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Se l'elezione dei Consiglieri è avvenuta con voto palese, il primo Consiglio provinciale è convocato dal più giovane degli eletti.

Art. 21

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale e nazionale, in numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Consiglieri provinciali descritte agli artt. 17,18,19,20 fatta eccezione e per la rappresentanza di genere la cui soglia minima è di 1/4 e comunque di almeno un delegato per genere nelle province che eleggono tre o quattro delegati.

Art. 22

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Direzione nazionale entro una settimana, anche via e-mail all'indirizzo: sviluppo.associativo@acli.it;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri devono essere depositati, a pena di inammissibilità entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso provinciale al Collegio nazionale di Garanzia la cui decisione è definitiva.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

Art. 24

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato: della stessa Regione per il Congresso regionale; anche di altra Provincia e Regione per il Congresso nazionale.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento approvato dal Consiglio nazionale del 12/13 aprile 2019.